



REGIONE
CAMPANIA



PROVINCIA
DI
AVELLINO



COMUNE DI
SAVIGNANO IRPINO



PROVINCIA
DI
BENEVENTO



COMUNE DI
CASTELFRANCO
IN MISCANO



COMUNE DI
ARIANO IRPINO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 34 MW NEL COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV) , CON OPERE DI CONNESSIONE IN CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) E ARIANO IRPINO (AV)



Proponente



GIGLIO RINNOVABILI S.R.L.

Largo Augusto n.3
20122 Milano
pec: gigliorinnovabili@legalmail.it

Progettazione



Viale Michelangelo, 71
80129 Napoli
TEL.081 579 7998
mail: tecnico@inse srl



Amm. Francesco Di Maso
Ing. Nicola Galdiero
Ing. Pasquale Esposito



Collaboratori:
Geol. V.E. Lenolino
Dott. Agr. A. Ianiro
Arch. G. A. Vella
Arch. M. Perillo
Arch. C. Gaudiero
Ing. F. Quarto
Arch. M. Mauro
Studio Rinnovabili Srl

Elaborato

Nome Elaborato:

CERTIFICAZIONE DEGLI USI CIVILI DEI COMUNI INTERESSATI DALL'IMPIANTO E DALLE OPERE CONNESSE

00	Giugno 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	Giglio rinnovabili s.r.l.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-:-				
Formato:	A4	Codice Pratica	S251	Codice Elaborato	GS251-OC21-R

IL R.COMMISSARIO

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI IN NAPOLI

=====

Visti gli atti relativi alla verifica dei demani del Comune di Savignano di Puglia (Avellino) formati dall'istruttore-perito ing. Giulio Paolella, regolarmente pubblicati-

R I T E N U T O

Che con sentenza della Commissione feudale 22 gennaio 1810, venne esclusa la feudalità universale del territorio di Savignano, e dichiarato reintegrarsi il detto Comune di tutti i locali del suo demanio descritti e confinati nella rivela catastale del 1753. Venne pure dichiarato non competere agli abitanti di Savignano alcun uso civico sul bosco della "Ferrara".

Che in conseguenza il suindicato istruttore-perito ricostruì la consistenza del demanio universale del Comune, sulla base di detta rivela, accertandolo in ett. 1063.45.43 dei quali ett. 710.57.93 occupati ed ett. 352.87.50 liberi-

Che, con ordinanze 8 maggio 1940, 7 febbraio 1941, 16 marzo 1942, sanzionate rispettivamente con R.D. 10 giugno 1940, registrata alla Corte dei Conti il 3 luglio 1940 reg. 13 fol. 91, ^{20 1946. 21} ~~1541~~ Registrato ^{add. Finanza} ~~15~~ ^{al} Fol. 53 e 20 aprile 1942, registrata alla Corte dei Conti il 28 maggio 1942 Reg. n. 10 fol. 204, vennero concessi rispettivamente in legittimazione ett. 554.85.88; per l'annuo canone di lire 11093.85; ett. 122.64.49 per l'annuo canone di lire 2486.35; ed ett. 32.49.78 per il canone an-

nuo di lire 663.95. Complessivamente ett.710.00.15 per l'annuo canone di lire 14244.15.

La restante superficie del ruolo occupatori in ett.^{0.}57.78 è risultata in possesso del Comune. *giusta certificato potestabile 10.3.42* Conseguentemente il demanio della effettiva consistenza libero del Comune è/di ett.353.45.28 ossia ett.332.87.50 accertati dall'istruttore-perito aumentati di ett.0.57.78, ~~risultati~~ già in possesso del Comune-

Che tutta la suindicata superficie identificata con le particelle catastali è stato dall'istruttore-perito proposta per l'assegnazione alle categoria a) dell'art.11 della Legge 16.6. 1927 n.1766, quale utilizzabile a bosco e pascolo.

L'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, con nota 13 maggio 1940 n.2235/53 espresse parere conforme. A seguito di tali precisi accertamenti il Ministero, con nota 9 giugno 1942 n.836, ha autorizzato potersi emettere il provvedimento di assegnazione della detta superficie alla categoria a) dell'art.11 della Legge senza la compilazione del piano di massima-

Conseguentemente tutta la superficie in ett.353.45.28, va assegnata alla categoria a) dell'art.11 della Legge, quale boschi-va e pascoliva. Su di essa gravano gli usi civici essenziali di legnatico e di pascolo, in favore degli abitanti del Comune da doversi esercitare in conformità di apposito regolamento.

Che essendosi data completa esecuzione al decreto dichiarativo 23 marzo 1928 e risultando l'inesistenza di ulteriori

= 3 =

operazioni a compiersi nel territorio del Comune possano le operazioni stesse dichiararsi chiuse e disporsi l'archiviazione della pratica-

P. T. M.

Visti gli art.11,14 della Legge 16.6.1927 n° 1766,37,42 del Regolamento 26.2.1928 n.332-

D E C R E T A

Assegna alla categoria a) dell'art.11 della Legge 16 giugno 1927 n.1766, come convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente, le terre demaniali del Comune di Savignano di Puglia, denominate Bosco delle Elci, Isca, Vallo Mola, Dietro Corte, Serra, Piano, Pescara, Difesa, Demanio aventi i dati catastali e la estensione come segue:

fol.1 part.225 contrada Castagna			ett.0.46.20 .
2	45	" Bosco delle Elci	48.46.90
2	46	" "	3.42.50
2	47	" "	49.60.80
2	48	" "	19.98.60
3	7	" Isca	1.32.40
3	19	" "	1.95.60
3	20	" "	143.12.20
3	21	" "	1.18.60
3	22	" "	13.50

19.4.51/1
no reni
a no
70-
L. SEVERO

11) con l'importo 20 n. 949 72.60.50
L. lo sono passati alla cont. 13 il assegnato delle giustiz.

fol.5 part.80- contrada Vallo Mola ett.			2.07.70
5	217	" Dietro Corte	1.27.90
5	433	"	3.20
5	454	"	1.90
5	457	"	1.20
5	460	"	1.50
6	1	"	1.30
6	16	"	24.70
6	28	"	0.29 (0.0029)
6	18	"	0.33
6	537	Serra	02.00
6	539	"	3.20
6	611	"	2.70
6	612	"	1.90
6	616	"	1.70
6	676	"	12.10
6	678	"	1.70.30
6	683	"	4.30
6	834	"	21.70
6	835	"	19.60
6	878	Piano	69.50
6	875	"	0.36

= 5 =

Fol.6 part.897	contrada Piano	ett. 0.07.90
6	896 " "	4.30
6	899 " "	84.80
6	900 " "	44.40
6	658 " Pescara	4.10
6	670 " "	4.10
6	671 " "	1.60
7	685 " "	16.40
15	362 " Difesa	11.20
15	363 " "	39.40
26	368 " Demani	1.46.80
26	97 " "	26.10
8	41 " "	27.20
8	42 " "	19.80
Totale ett.		353.45.28

Dichiara che su tali terre gravano gli usi civici di legna-
tico e pascolo da esercitarsi dagli abitanti del Comune in
conformità di apposito regolamento.

Dichiara chiuse le operazioni demaniali nel territorio del
Comune ed ordina l'archiviazione della pratica.

Napoli 14 giugno 1942 XX

IL R.COMMISSARIO

F.lli

40/1/91
Comune di Savignano di Puglia

Provincia Avellino

SI CERTIFICA

che l'ordinanza del R. Commissario per la liquidazione degli

Usi Civici di Napoli emessa in data 14. 6. 1942 relativa alla chiusura delle operazioni Summa.

è stata affissa all' Albo Pretorio del Comune per tre giorni consecutivi e,

ciò dal 1^o Agosto al 31 Agosto 1942 e che contro di essa

non sono state prodotte opposizioni o reclami.

Savignano di Puglia li 8/10/42



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Visto

PODESTÀ

[Handwritten signature]

Trasmesso copia del tutto alla Prefettura di Avellino ed al Ripartimento Forestale. 27. XII. 1949.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO

per la liquidazione degli usi civici in Napoli

*Allegato alla
prima
parte*

Visto il decreto Commissariale 14 giugno 1942 con cui le terre del demanio libero del Comune di SAVIGNANO DI PUGLIA (Avellino) della complessiva estensione di Ett. 353.45.28 furono ritenute utilizzabili a bosco e pascolo permanente e come tali assegnate alla categoria A) dell'art. 11 della legge 16.6.1927 n. 1766.

Vista l'istanza 4.12.1949 del Sindaco di Savignano di Puglia con cui, in esecuzione della deliberazione 8 novembre 1949 n. 39 del locale Consiglio Comunale, viene richiesto il trasferimento alla categoria b) della legge di circa 20 Ettari del demanio "Isca o Macchione" per la messa a coltura delle relative terre da ripartirsi a norma di legge fra le famiglie dei locali agricoltori bisognosi.

Viste le note n. 8892/8I dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Avellino e n. 5758 p.a. 11.2.2I del Ripartimento Forestale di Avellino, trascritte nella sopracennata istanza del Sindaco di Savignano di Puglia, da cui si evince che dagli accertamenti praticati dai detti Uffici è risultato la possibilità della messa a coltura di circa 20 Ettari del demanio Isca, zone Grosseto e Setone, salvo l'adozione degli opportuni adeguamenti tecnici necessari per il convogliamento e la disciplina delle acque meteoriche.

RITENUTE

che giusto il parere dei suddetti uffici tecnici, l'istanza del Comune di Savignano di Puglia può accogliersi limitatamente alle zone "Grosseto e Setone" del demanio Isca ritenute utilizzabili per la coltura agraria dal Ripartimento Forestale di Avellino per l'estensione di circa 20 Ettari da distaccarsi dalla particella 23 del folio

di mappa 3, delimitata a forma di isola dalla strada interna che conduce alla contrada Isca e dal Valloncello Difesa.

Che nell'attuale situazione economica-sociale che impone di tenere in particolare considerazione i bisogni e le necessità degli agricoltori meno abbienti e privi di terre, l'istanza del Sindaco di Savignano deve ritenersi pienamente giustificata.

Che conseguentemente le terre sopra menzionate e descritte suscettibili di trasformazione a coltura a graria vanno come tali trasferite alla categoria B) della legge, in parziale rettifica dal decreto commissariale 12 giugno 1942, giusta l'autorizzazione data dal Ministero Agricoltura e Foreste con nota n.52902/2084 pos.8/94 del 17 o.m.

P. T. M.

Letto ~~El~~ art.11 legge 16.6.1927 n.1766.

DECRETA

In parziale rettifica del decreto di questo Commissariato in data 14 giugno 1942 sono assegnati alla categoria b) dell'art.11 della legge 16.6.1927 n.1766 perchè utilizzabili a coltura agraria i terreni delle zone Setone e Grosseto del demanio Isca del Comune di Savignano di Puglia (Avellino), dell'estensione complessiva di circa 20 Ettari, compresi nella particella 23 del foglio di mappa 3, delimitati a forma di isola dalla strada interna che conduce alla contrada Isca e dal Valloncello Difesa.

Il presente decreto sarà comunicato al Comune di Savignano di Puglia ed affisso all'albo pretorio comunale per la durata di giorni 10 consecutivi.

Nel termine predetto potranno essere presentate opposizioni a questo Commissariato dal Comune e dai cittadini interessati nelle forme stabilite dall'art.16 del Reg.to approvato con R.D.

26.2.1928 n.332, in carta da bollo di Lire 60.

Napoli, 20 dicembre 1949

IL COMMISSARIO

Benigno

Publicato all'albo Pretorio
del Comune per 10 giorni consecutivi
e cioè dal 24-12-⁴⁹ al 2.1.1950

Savignano 3.1.1950.

Il Sindaco
f. illegibile.

Il Segretario Com.
f. illegibile



M. R. Commissario Regionale

*per la liquidazione degli usi civici
nella Campania e nel Molise*

Visti gli atti relativi al riordinamento degli usi civici nel Comune di Castelfranco in Miscano-

Ritenuto che dagli atti formati dall'istruttore-perito demaniale pel detto Comune ing. Marcello Buontempo debitamente approvati da questo Ufficio e pubblicati a norma del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332, senza opposizione da parte del Comune o di altri interessati, risulta che a Castelfranco originariamente si appartenevano i demani Sterpario dell'estensione di ett. 273.24.00 (comprensiva della parte assegnata al Comune per la liquidazione degli usi sulle terre ex feudali e del demanio universale dello stesso nome) e Largario, di natura universale, dell'estensione di ett. 56.26.80-

Che del demanio Sterpario furono suddivise ett. 106.66.00 in virtù del R.D. 1° novembre 1875, delle quali numerose zone alienate nel periodo del divieto dalla concessione per l'estensione di ett. 78.23.82, vennero legittimate con ordinanza 12 ottobre 1932 sanzionata con R.D. 6 febb. 1933; ed è tuttora ^{nel} libero possesso del Comune la rimanente estensione di ett. 166.58.00-

Che del Largario furono quotizzati ett. 12.24.63 con ordinanza del Commissario del Re del 18 marzo 1811; ed altre ett. 13.70.00 in virtù del citato R. Decreto 6 febbraio 1933, delle quali ett. 8.43.54 costituenti alienazioni nel periodo del divieto, furono legittimate con la medesima ordinanza del 12 ottobre 1932; e tutta la restante estensione in ett. 30.32.17 è liberamente posseduta dal Comune-

Che risulta da sicuri elementi, in base agli accertamenti del perito Buontempo, che la Ett. 166.58.00 del demanio Sterpario, distinte in due corpi, vanno assegnate alla categoria dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco, riconoscendosi sulle stesse, in base alle informazioni assunte, l'uso civico del legnare a secco a favore dei cittadini: e le ett. 30.32.17 del demanio Largario alla categoria dei terreni utilizzabili come pascolo, con l'uso civico del pascolo a favore dei cittadini-

Che, in virtù di tali risultanze, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con nota 31 marzo 1933 n. 13878 autorizzò questo R. Commissariato ad emettere il provvedimento previsto dall'art. 14 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, senza che sia compilato il piano di massima-

Ritenuto che col suddetto provvedimento può emettersi altresì il decreto di cui all'art. 42 del Regio Decreto 26.2.1928 n. 332-
Letti gli art. 37 e 42 del Regio Decreto ora detto-

DECRETA

I° Sono assegnati alla categoria dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco i seguenti corpi del demanio Sterpario su cui esiste a favore dei cittadini del Comune di Castelfranco l'uso civico del legnare a secco-

a) ett. 53.96.40, riportate in catasto al folio 2 part. 17.18. 19 e folio 5 part. 5 confinanti con: Comune di Roseto, eredi Antinozzi Antonio, demanio quotizzato, tratturo, germani Riccio,

Capozzi Costanza, Riccio Leonardo, Caserio Andrea ed Antinozzi Attilio-
b) ett. 112.61.60 riportate in catasto al folio 1, part. 13.14.15.16.17,
folio 3 part. 1, folio 9 part. 3 e 4 confinanti con : Comune di Monte-
falcone, Antinozzi Alberto, demanio quotizzato e tratturo-

2° Sono assegnate alla categoria dei terreni convenientemente utiliz-
zabili come pascolo ett. 30.32.17 del demanio Largario riportate in
Catasto al fol. 20 part. 71.73.74.75.76.77.96 confinanti con vallone, stra-
da vicinale, strada provinciale, Capozzi, Pinto, Izzo, Baldini, Mainiero e
Pellegrino: sui quali terreni esiste l'uso civico del pascolo a favore
dei cittadini del Comune di Castelfranco-

Napoli 15 giugno 1933.XI.

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

R.COMMISSARIO

PROSESSORE
Luigi

Armento